

**REGOLAMENTO (CE) N. 230/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2001**

che istituisce un dazio antidumping provvisorio su alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori di Repubblica ceca e Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 5 maggio 2000, con un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea («Corea»), della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata nel marzo 2000 dal Comitato di collegamento dell'unione delle industrie europee di trefoli e cavi d'acciaio (EWRIS) («il denunziante») per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria (76 %) della produzione comunitaria del prodotto in esame. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i consigli di associazione UE-Repubblica ceca e CE-Turchia, il denunziante nonché tutti i produttori, i fornitori di materie prime e gli utilizzatori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (4) Diversi produttori esportatori dei paesi interessati e vari produttori e importatori comunitari hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne abbiano fatto richiesta entro il termine

fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

- (5) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da parte di 19 produttori comunitari, 11 produttori esportatori dei paesi interessati nonché dai loro importatori collegati nella Comunità, da un importatore comunitario indipendente e da un fornitore di materie prime. Non sono pervenute risposte da parte di utilizzatori.
- (6) Al fine di permettere ai produttori esportatori russi di presentare, se lo desideravano, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (SEM) o una richiesta di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società russe notoriamente interessate. Nessun'altra società si è manifestata entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Due società hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base») o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni fissate per lo status di economia di mercato.
- (7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state svolte visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
 - a) Produttori comunitari
 - BTS Drahtseile GmbH, Gelsenkirchen, Germania
 - Randers Rebslaeri A/S, Randers, Danimarca
 - Redaelli Tecna Cordati SpA, Gardone V.T., Italia
 - Trefileurope, Bourg-en-Bresse, Francia
 - Trenzas y Cables, SL, Barberà del Vallès, Spagna
 - b) Produttori esportatori
 - Repubblica ceca*
 - ŽDB a.s., Bohumín e il suo esportatore collegato, Praga
 - Corea*
 - Kiswire Ltd, Seoul e Pusan
 - Chung Woo Rope Co., Pusan
 - DSR Wire Corp., Suncheon

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 127 del 5.5.2000, pag. 12.